



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Capitaneria di Porto  
Venezia

**ORDINANZA**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

**Visto:** l'articolo 133 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

**Visto:** l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

**Visto:** il Regolamento (CE) n. 404 in data 08.4. 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

**Visto:** il Decreto Legislativo n. 4 in data 09.01.2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista:** la propria Ordinanza n. 33 in data 27.03.2015 con la quale è stato disciplinato l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso di nasse e simili nel Compartimento Marittimo di Venezia;

**Vista:** la Proposta di una gestione sperimentale per la mitigazione della conflittualità tra la pesca delle vongole e la pesca delle seppie nel periodo aprile-luglio 2023, datata Gennaio 2023 del CO.GE.VO. Venezia;

**Atteso** che nella Commissione Consultiva Regionale per la pesca marittima e l'acquacoltura del 31.01.2023 è stato deciso di istituire apposito tavolo tecnico di approfondimento sulle soluzioni proposte dal predetto documento;

**Visto:** l'esito del tavolo tecnico costituitosi in data 08.02.2023, a cui hanno partecipato le principali Cooperative ed Associazioni di categoria della pesca, in cui è stata individuata una soluzione condivisa, almeno per la stagione 2023, da sottoporre nuovamente all'approvazione della Commissione Consultiva Regionale;

**Visto:** il parere favorevole espresso in data 14.02.2023 dalla Commissione Consultiva Regionale per la pesca marittima e l'acquacoltura alla predetta proposta, che, con il fine di mitigare le interferenze tra i due sistemi di pesca, va ad identificare alcuni spazi da dedicare in via prioritaria alla pesca delle vongole con draga idraulica, prevedendo la necessità, come negli anni precedenti, di estendere sino alla distanza di 1.5 miglia dalla costa la zona dedicata all'attività di pesca con le nasse lungo il litorale del Lido di Venezia;

**Ritenuto:** opportuno armonizzare, limitatamente alla stagione di pesca 2023, le vigenti disposizioni in tema di pesca delle seppie con le altre attività di pesca nell'ambito delle acque del Compartimento Marittimo di Venezia;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

La campagna di pesca delle seppie con nasse e simili – così come disciplinata con ordinanza n. 33/2015 in premessa richiamata - è consentita nel periodo **dal 31 marzo al 15 luglio 2023**, con l'orario di uscita dai porti, limitatamente al primo giorno della campagna, non prima delle ore 09.00.

### **Articolo 2**

In deroga all'art. 1 comma A dell'Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, limitatamente al tratto di mare compreso tra la diga sud del Porto di Lido e la diga nord del Porto di Malamocco (Lido di Venezia), le nasse possono essere collocate all'interno della fascia di mare compresa fra 0.11 e 1.5 miglia dalla costa.

### **Articolo 3**

All'art. 4 dell'Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, viene aggiunto il seguente comma 2:

“Con riguardo alla stagione di pesca 2023, in via sperimentale, anche al fine di mitigare le interferenze tra la pesca delle vongole e la pesca delle seppie, le aree meglio individuate nell'allegato 1 al presente provvedimento, quale sua parte integrante, devono essere riservate all'attività di pesca delle vongole con draga idraulica. Le predette aree, che sostituiscono per la corrente stagione il corridoio di cui al comma 1, dovranno essere opportunamente delimitate con segnalamenti diurni e notturni (bandierine gialle riportanti la scritta Co.Ge.Vo. Venezia – fanali gialli visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio)”.

### **Articolo 4**

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 31 marzo 2023.

Restano confermate le rimanenti disposizioni di cui all'Ordinanza n. 33 in data 27 marzo 2015, citata in premessa.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 4 in data 09 gennaio 2012 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia)

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CF) Piero PELLIZZARI  
Firmato digitalmente





Veneto



Area	St area	Longitudine	Latitudine
<b>Brussa</b>	Br01	12° 57' 11.574"	45° 36' 55.368"
	Br02	12° 57' 17.464"	45° 36' 37.874"
	Br03	12° 55' 13.662"	45° 36' 9.057"
	Br04	12° 55' 6.253"	45° 36' 26.269"

Area	St area	Longitudine	Latitudine
<b>Bibione</b>	Bi01	13° 1' 1.532"	45° 37' 26.474"
	Bi02	13° 1' 2.479"	45° 37' 8.467"
	Bi03	12° 58' 50.095"	45° 36' 53.433"
	Bi04	12° 58' 49.882"	45° 37' 11.412"



Area	St area	Longitudine	Latitudine
<b>Cavallino-Treporti</b>	CT01	12° 30' 42.122"	45° 27' 6.27"
	CT02	12° 30' 51.384"	45° 26' 49.518"
	CT03	12° 28' 46.34"	45° 26' 16.229"
	CT04	12° 28' 33.332"	45° 26' 31.698"

Area	St area	Longitudine	Latitudine
<b>Jesolo</b>	Je01	12° 37' 22.523"	45° 29' 24.307"
	Je02	12° 37' 34.431"	45° 29' 8.393"
	Je03	12° 35' 31.185"	45° 28' 15.867"
	Je04	12° 35' 19.115"	45° 28' 31.694"



Veneto



Area	St area	Longitudine	Latitudine
<b>Lido</b>	Li01	12° 23' 18.942"	45° 24' 55.78"
	Li02	12° 23' 39.759"	45° 24' 45.38"
	Li03	12° 22' 23.839"	45° 23' 29.939"
	Li04	12° 22' 1.772"	45° 23' 38.962"
	Li05	12° 22' 36.949"	45° 24' 16.348"
	Li06	12° 23' 2.146"	45° 24' 42.499"



Area	St area	Longitudine	Latitudine
<b>Pellestrina</b>	Pe01	12° 18' 41.352"	45° 16' 54.091"
	Pe02	12° 19' 7.751"	45° 16' 49.916"
	Pe03	12° 18' 49.456"	45° 15' 31.202"
	Pe04	12° 18' 52.166"	45° 14' 2.658"
	Pe05	12° 18' 27.658"	45° 14' 7.09"
	Pe06	12° 18' 25.949"	45° 15' 34.354"